

**MUTUI
E
PRESTITI PERSONALI
A FAVORE DEL
PERSONALE DIPENDENTE
DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO
E DELLA FEDERAZIONE
DELLE BCC
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE**

Articolo 1

IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI

ACQUISTO prima casa: 90% del valore di mercato dell'immobile secondo perizia a cura della B.C.C. ed a spese del richiedente con un massimo di:

*Euro 250.000.

ACQUISTO o **COSTRUZIONE** seconda casa: 60% del valore di mercato dell'immobile secondo perizia a cura della B.C.C. ed a spese del richiedente con un massimo di:

* Euro 150.000

COSTRUZIONE prima casa : 90% del valore di perizie, come sopra, sui lavori eseguiti che devono comprendere, almeno, struttura, copertura, e tamponature esterne con un massimo di:

* Euro 250.000.

RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO: 90% del valore dell'immobile con presentazione di preventivo di spesa comunque, non oltre:


* Euro 150.000.

Articolo 2

FINALITA'

a) Acquisto quote di coeredi su alloggi pervenuti per successione e destinati ad abitazione del Dipendente;

b) Acquisto di nuova abitazione mediante alienazione/permuta della prima ed unica casa, perchè inadeguata ai bisogni del Dipendente; in tale seconda ipotesi il mutuo non potrà comunque eccedere la differenza dei prezzi, ma sempre nei limiti stabiliti dal presente regolamento;



- c) Nell'ipotesi di acquisto di alloggio già beneficiario di altro mutuo ipotecario, la Bcc può concedere, al dipendente, un finanziamento acquisendo ipoteca di secondo grado;
- d) Estinzione di precedenti mutui ordinari e altri prestiti contratti per l'acquisto della prima casa;
- e) Riattamento e/o ampliamento della prima ed unica abitazione di proprietà;
- f) Assegnazione appartamento da cooperative edilizie;
- g) Acquisto, costruzione, riattamento e/o ampliamento della seconda casa;
- h) consolidamento debiti

Articolo 3

BENEFICIARI

Dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato non in prova.

Articolo 4

Nella concessione dei mutui si terrà conto della data di presentazione della domanda, che potrà essere presa in considerazione solo se documentata. In caso di contemporaneità di presentazione si darà priorità alle situazioni e carichi familiari in subordine all'anzianità di servizio ed alle richieste relative alla prima casa.

Articolo 5

CONDIZIONI E MODALITA'

a) TASSO DI INTERESSE :
BCE prima casa - tasso minimo 2%



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'F. Chiriac'.

- BCE+ 1% seconda casa tasso minimo 3,5%
- b) **AMMORTAMENTO**: in rate mensili o semestrali costanti posticipate senza l'applicazione di alcuna spesa e/ o commissione
- c) **GARANZIA**: ipoteca di 1° grado a favore della Bcc sull'immobile da finanziare per l'importo del mutuo maggiorato del 50 % o di 2° Grado in riferimento all'art. 2 comma C.
- d) **ISTRUTTORIA**: è a carico del dipendente il solo rimborso del costo della perizia tecnica.
- e) **POLIZZA ASSICURATIVA**: Compagnia di gradimento della Bcc, a favore della medesima, a carico del richiedente.
- f) **DURATA MASSIMA**: 30 anni e comunque nei limiti consentiti dalla B.c.c..

Articolo 6

PRESTITI PERSONALI SCOPERTI DI CONTO

- a) **PRESTITI PERSONALI**: importo massimo Euro 50.000 al tasso del BCE + 1,5 punti - tasso minimo 4%
Durata massima anni 10
- b) **SCOPERTO DI CONTO CORRENTE**: importo massimo Euro 50.000
Tasso Creditore BCE - 0,5 punto - tasso minimo 0,5%
Tasso Debitore BCE + 2 punti - tasso minimo 3,5%
In caso di utilizzo di entrambi i finanziamenti, l'importo massimo concedibile cumulabile non può essere superiore ad euro 50.000.

Tutte le spese e commissioni, fisse e variabili, comprese quelle di messa a disposizione dei fondi ed i bolli di prima fascia (c/c e DR) :
GRATUITE.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'Fch' on the right. There are also some smaller marks and initials below the main signatures.

Articolo 7

Il finanziamento è subordinato alla presentazione della documentazione normalmente richiesta dall'Azienda di Credito alla clientela ordinaria per operazioni analoghe ed alla capacità di rimborso.

Articolo 8

Gli alloggi finanziati debbono essere abitati dal dipendente per tutta la durata del finanziamento, fatta salva la previsione di cui all'art. 2 lettera b).

La cessione a qualunque titolo dell'alloggio determinerà la revoca del mutuo e la risoluzione del contratto, salvo il caso di cessione a titolo gratuito a familiare (figli e coniuge) dell'alloggio, sempreché lo stesso continui ad essere abitato dal beneficiario del mutuo.

Sono pure causa di risoluzione il licenziamento per giusta causa o le dimissioni.

La Bcc avrà comunque la facoltà di consentire la prosecuzione del mutuo alle condizioni praticate al momento dell'evento.

In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, gli eredi (limitatamente al coniuge ed ai figli), potranno conservare le agevolazioni del mutuo.

In caso di pensionamento il dipendente potrà conservare le condizioni praticate al momento della stipula.


Il mutuo per l'acquisto della 1° casa, a richiesta del dipendente, può essere cointestato con il coniuge.

Articolo 9

Per la salvaguardia delle piccole Aziende i mutui ipotecari dovranno essere contenuti, in percentuale, come segue:

Aziende con impieghi economici sino a 5 milioni di euro, 5% degli impieghi stessi;

Aziende con impieghi economici oltre 5 milioni di euro e sino a 10 milioni di euro, 10% degli impieghi stessi.



Articolo 10

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono estese al personale della Federazione Interregionale.

Articolo 11

In caso di controversia circa l'interpretazione del presente regolamento, competenti a dirimerla saranno la Federazione Interregionale e le OO.SS. firmatarie dello stesso, in presenza di un rappresentante della Bcc interessata.

Articolo 12


Il presente regolamento avrà decorrenza dal 27 settembre 2013 e scadrà il 30/09/2015, fatte salve le pratiche in corso di istruttoria e non ancora deliberate alla data del presente accordo.

Le parti si incontreranno, per la valutazione ed il rinnovo del presente regolamento, entro i tre mesi precedenti la data del 30/09/2015, nell'eventuale periodo di vacatio resteranno valide le norme contenute nello stesso.

Le Parti potranno disdettare il presente regolamento dando preavviso pari a mesi tre.

Pescara li 26 settembre 2013

FEDERAZIONE DELLE BCC DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE
DIRCREDITO-FABI-FIBACISL-FISACCGIL-UGLSINCRA



Handwritten signatures of the signatories, including the name "Fichini" written in the upper right corner.